



Siam & Logica s.r.l. - Via Cremona, 28 (MN) - Italy  
 Telefono 0376 262133 r.a. - Fax 0376 262418  
 e-mail: info@siamelogica.it - www.siamelogica.it  
 P.IVA, C.Fisc e Reg.Imp. di Mantova 02283700207  
 REA: MN 239567 Capitale sociale € 100.000,00 i.v.

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 11 di

## SPAZIO AZIENDE – novembre 2010

<b>ULTIME NOVITÀ FISCALI</b>	
<p><b>Auto di lusso e redditometro</b></p> <p><b>Sentenza CTP Trento n. 73/2/2010</b></p>	<p>Non è legittimo l'accertamento da redditometro se effettuato nei confronti di un soggetto avente un reddito modesto ma le cui spese per incrementi patrimoniali trovano giustificazione economico – finanziaria nelle disponibilità familiari. Nel caso di specie si trattava di un soggetto intestatario di un'auto di lusso, con un reddito di limitato ammontare, che, vivendo ancora con i genitori, usufruiva delle disponibilità finanziarie del padre.</p>
<p><b>Aliquota IVA cessione della seconda pertinenza della "prima casa"</b></p> <p><b>Risoluzione Agenzia Entrate 5.10.2010, n. 94/E</b></p>	<p>L'acquisto della seconda pertinenza (ad esempio, garage) di un immobile abitativo oggetto di agevolazione "prima casa", al cui servizio è già posto un altro immobile della medesima categoria catastale, è soggetto all'aliquota IVA del 10%. Infatti, l'agevolazione "prima casa" (IVA 4%) si estende ad una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale.</p>
<p><b>Srl a ristretta partecipazione e utili extra-contabili</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione 6.10.2010, n. 20721</b></p>	<p>Nelle srl a ristretta base di partecipazione è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extra-contabili accertati, rimanendo a carico del contribuente la prova che i maggiori ricavi non sono stati oggetto di distribuzione in quanto accantonati dalla società o dalla stessa reinvestiti.</p>
<p><b>Aliquota IVA cessione gas metano a condomini</b></p> <p><b>Risoluzione Agenzia Entrate 15.10.2010, n. 108/E</b></p>	<p>Il limite di 480 metri cubi annui stabilito ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA del 10% alla somministrazione di gas metano usato per la combustione per usi civili, va riferito, in presenza di condomini o cooperative di abitanti di edifici abitativi che utilizzano impianti di tipo centralizzato e collettivo, alle singole utenze di ciascuna delle unità immobiliari che costituiscono il condominio o la cooperativa di abitanti.</p>
<p><b>Aliquota IVA cessione gas metano a condomini in presenza di impianti autonomi e centralizzati</b></p> <p><b>Risoluzione Agenzia Entrate 22.10.2010, n. 112/E</b></p>	<p>L'aliquota IVA del 10% prevista per la somministrazione di gas metano usato per la combustione per usi civili, in caso di condomini o cooperative di abitanti di edifici abitativi compete fino al raggiungimento del limite massimo annuale di 480 metri cubi con riferimento a ciascuna delle utenze del condominio o cooperativa di abitanti di edifici abitativi.</p> <p>In presenza di un impianto centralizzato tale limite va moltiplicato per il numero delle unità immobiliari allacciate allo stesso, al netto delle unità immobiliari che usufruiscono contemporaneamente di un impianto autonomo per il quale risulta già applicabile l'aliquota agevolata.</p>

## COMMENTI

### IL VERSAMENTO DELLA SECONDA RATA DEGLI ACCONTI 2010

Entro il prossimo 30.11.2010 va effettuato il versamento dell'acconto IRPEF, IRES ed IRAP relativo, rispettivamente, al reddito e al valore della produzione conseguiti nel 2010, nonché dell'acconto dei contributi previdenziali (IVS e Gestione Separata INPS) dovuti per il 2010.

L'ammontare dell'acconto dovuto va determinato utilizzando il **metodo storico** o **previsionale**.



Quanto dovuto a titolo di acconto può essere **compensato con eventuali crediti tributari / contributivi** disponibili (ad esempio, credito IRPEF / IRES / IRAP / IVA 2009).

### ACCONTI IRPEF, IRES, IRAP

La scelta del metodo storico o previsionale riguarda la singola imposta; così, ad esempio, può essere utilizzato il metodo storico per l'IRPEF e il metodo previsionale per l'IRAP

#### METODO STORICO

Utilizzando il **metodo storico** l'acconto è determinato applicando all'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente la percentuale del 99% (per l'IRPEF e l'IRAP di persone fisiche e società di persone) ovvero il 100% (per l'IRES e l'IRAP delle società di capitali).

In particolare, per determinare l'ammontare da versare va considerato che:

- ❖ anche in presenza di un **saldo a credito il versamento degli acconti** può essere **dovuto**;
- ❖ l'**eventuale saldo a credito** risultante dal mod. UNICO / IRAP 2010 può essere utilizzato per versare un minor acconto.

La seconda rata, da versare entro il 30.11, è pari al 60% di quanto complessivamente dovuto a titolo di acconto.

#### METODO PREVISIONALE

In alternativa al metodo storico, per il calcolo degli acconti 2010 è possibile utilizzare il **metodo previsionale**, secondo il quale l'ammontare dovuto è determinato sulla base di una **stima del reddito / valore della produzione** che si presume di conseguire nel 2010.

In altre parole, se si prevede di conseguire nel 2010 un reddito / valore della produzione inferiore rispetto a quello realizzato nel 2009, è possibile effettuare il versamento dell'acconto **in misura inferiore** a quanto risultante con il metodo storico **o non effettuare alcun versamento**.



La scelta di utilizzare tale metodo va comunque valutata attentamente in considerazione del fatto che, **se la previsione risultasse errata**, l'Ufficio applicherà la **sanzione per insufficiente versamento** (30%). È comunque possibile regolarizzare spontaneamente il versamento tramite il ravvedimento operoso.

### CONTRIBUENTI MINIMI

I contribuenti che adottano il regime dei minimi nel 2010 determinano l'acconto 2010 come segue:

<b>ADOZIONE DEL REGIME DAL 2010</b>	L'acconto dovuto per l'anno di accesso al regime va determinato esclusivamente con il metodo storico. Poiché il regime dei minimi non prevede l'assoggettamento ad IRAP, i soggetti in esame sono legittimati a non versare l'acconto IRAP 2010.
<b>ADOZIONE DEL REGIME DAL 2008 O 2009</b>	Sono tenuti al versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva, calcolata con il metodo storico o revisionale.



In caso di **fuoriuscita dal regime nel 2010** si ritiene che, non essendo dovuta l'imposta sostitutiva per il 2010, **non è dovuto il versamento del relativo acconto 2010**.

Si potrebbe comunque "suggerire" di calcolare comunque l'acconto IRPEF 2010, che sarà poi scomputato dall'imposta dovuta per il 2010.

### ACCONTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Anche gli acconti dei contributi previdenziali dovuti all'INPS da parte di artigiani / commercianti nonché alla Gestione separata INPS possono essere determinati con il metodo storico /

previsionale. In tale ultimo caso è possibile versare un acconto inferiore o non versare alcunché, effettuando una stima del reddito che sarà dichiarato per il 2010.

### CONTRIBUTI ARTIGIANI / COMMERCianti

I soggetti iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti determinano l'acconto contributivo dovuto per il 2010 considerando, quale base di riferimento, la **totalità dei redditi d'impresa** dichiarati ai fini IRPEF nel mod. UNICO 2010 PF, eccedente il minimale contributivo (per il 2010 pari a € 14.334) e fino al reddito massimale 2010 (€ 70.607 ovvero € 92.147 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95, iscritti alla Gestione IVS dal 1996).



**L'imprenditore individuale o il socio di una società di persone** che è anche **socio di una srl** (ancorché non in regime di trasparenza), nella determinazione della base imponibile IVS deve tener conto **anche della quota di reddito prodotto dalla srl**.

Le aliquote da utilizzare per il calcolo dell'acconto dovuto per il 2010 sono le seguenti:

REDDITO 2010	TITOLARE, SOCIO e COLLABORATORE DI ETÀ SUPERIORE A 21 ANNI		COLLABORATORE DI ETÀ NON SUPERIORE A 21 ANNI	
	Artigiani	Commercianti	Artigiani	Commercianti
fino a € 42.364	20,00%	20,09%	17,00%	17,09%
da € 42.364 a € 70.607 (*)	21,00%	21,09%	18,00%	18,09%

(\*) da € 42.364 a € 92.147 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95, iscritti alla Gestione IVS dal 1996

### CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS

L'acconto per il 2010 dovuto dai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS è pari all'**80%** del contributo dovuto sul reddito 2009 desumibile dal mod. UNICO 2010 PF, determinato **applicando le aliquote contributive previste per il 2010**, ossia:

NON ISCRITTI ad altre forme di previdenza obbligatorie	26,72%
ISCRITTI ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione (diretta o indiretta)	17%

Le aliquote trovano applicazione **fino al raggiungimento del massimale pari a € 92.147 per il 2010**.

L'acconto va versato in **2 rate di pari importo** (40% ciascuna del contributo dovuto); la seconda rata scade il prossimo 30.11.

## SCADENZARIO Mese di NOVEMBRE

### Lunedì 15 novembre

#### IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE

Invio telematico mensile dei corrispettivi relativi al mese di ottobre da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.

### Martedì 16 novembre

#### IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE

- Liquidazione IVA riferita al mese di ottobre e versamento dell'imposta dovuta;
- Liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).

#### IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO

Presentazione, in via telematica, della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di ottobre.

#### IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).

#### IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a ottobre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);</li> <li>• utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di ottobre.
<b>INPS CONTRIBUTI IVS</b>	Versamento della terza rata fissa per il 2010 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
<b>INPS AGRICOLTURA</b>	Versamento della terza rata fissa per il 2010 dei contributi previdenziali da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 17% o 26,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a ottobre a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a ottobre agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 26,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

**Lunedì 22 novembre**

<b>Enasarco VERSAMENTO CONTRIBUTI</b>	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre.
-------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

**Giovedì 25 novembre**

<b>IVA COMUNITARIA Elenchi intrastat mensili</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi ad ottobre (soggetti mensili).
------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Martedì 30 novembre**

<b>ACCONTI IRPEF/IRES/IRAP 2010</b>	Versamento della seconda o unica rata dell'acconto IRPEF/IRES/IRAP 2010 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.
<b>ACCONTI CONTRIBUTI IVS</b>	Versamento della seconda rata dell'acconto 2010 dei contributi previdenziali sul reddito eccedente il minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
<b>ACCONTI CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento della seconda rata dell'acconto 2010 del contributo previdenziale da parte dei professionisti sprovvisti di cassa previdenziale.
<b>IVA ELENCHI "BLACK LIST" MENSILI</b>	Invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni, registrate o soggette a registrazione, con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni del mese di ottobre da parte dei soggetti mensili.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di ottobre. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.